

STUDIO LEGALE
Avv. MARCELLA BUSAGLIA
Via Soli n. 5 – 41058 VIGNOLA (MO)
Tel e fax 059/764089
Pec: marcella.buscaglia@ordineavvmodena.com
E-mail: marcella.buscaglia@gmail.com

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI in ottemperanza all'ordinanza
cautelare n. 4550/2024 del 10/10/2024 resa dal TAR Lazio - sez. IV ter nel giudizio
recante NRG 9569/2024**

La sottoscritta Avv. Marcella Buscaglia (cod. fisc. BSCMCL71D65A662R) con indirizzo PEC: marcella.buscaglia@ordineavvmodena.it con domicilio digitale; tel. e fax 059/764089, quale difensore dell'Avv. **Franco Maria** nata a Catanzaro (CZ) il giorno 20.09.1984, (cod. fisc. (FRNMRA84P60C352S), residente a Milano, Via Giulio e Corrado Venini n. 5, in forza dell'autorizzazione di cui all'ordinanza cautelare n. 4550/2024 del 10/10/2024 resa dal TAR Lazio – sez. IV ter nel giudizio recante NRG 9569/2024

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il TAR del Lazio - sede di Roma Sez. IV *ter*;
- il ricorso ha il seguente NRG 9569/2024;
- l'ordinanza con la quale è stata autorizzata e disposta la notifica a mezzo pubblici proclami è la nr. 4550/2024 pubblicata in data 10/10/2024 dal TAR Lazio - sede di Roma- sezione IV *ter*;
- il ricorso è stato presentato contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - in persona del legale rappresentante p.t., il Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t, la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) in persona del legale rappresentante p.t., l'Associazione Formez pa - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle p.a in persona del legale rappresentante p.t.;
- il ricorso è stato promosso nei confronti delle controinteressate, Dott.ssa Gallo Terry e Dott.ssa Capriari Arianna, non costituiti in giudizio ed al Sig. Pugliese Pierfrancesco;
- il Sig. Pugliese Francesco, che è stato destinatario della notifica del ricorso, non riveste la veste di controinteressato, avendo comunicato al Difensore della ricorrente trattarsi di un omonimo del candidato indicato in graduatoria;

- i soggetti potenzialmente controinteressati dall'accoglimento dell'odierno ricorso sono individuati nei candidati vincitori e idonei inseriti nella graduatoria di merito e rettificata per il Distretto di Corte d'Appello di Bologna aventi un punteggio pari o inferiore a 29,525, nonché quelli inseriti nello scorrimento della medesima graduatoria, approvato dal Ministero della Giustizia in data 27 giugno 2024, come da elenco allegato;
- con il ricorso è stata censurata, tra gli altri la graduatoria di merito e dei vincitori adottata dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicata in data 14/6/2024 relativamente al '*Concorso pubblico del Ministero della Giustizia per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area Funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia*', inerente il Codice BO - distretto di Corte di Appello di Bologna n. 196, nella parte in cui non include la ricorrente per erronea o omessa valutazione dei titoli, pur dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti a quella data. Più specificamente la ricorrente ha dichiarato di avere conseguito presso la Scuola di specializzazione per le professioni forensi (SPPL) - Università degli studi di Catanzaro *Magna Graecia* il Diploma di specializzazione per le professioni forensi avente durata biennale - 10/9/2014 - 30/6/2016, inserendo, in sede di domanda di partecipazione al concorso, il suddetto titolo nella sezione '*corsi, convegni e congressi*', anziché nella sezione '*titoli*' mentre la PA ha erroneamente ritenuto di non considerare il titolo suddetto, per il quale il bando di concorso prevedeva l'attribuzione di 1,50 punti, seppure il suddetto titolo fosse stato regolarmente dichiarato al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e regolarmente posseduto anche nel momento dello svolgimento del concorso medesimo.
- Inoltre alla ricorrente, che ha conseguito nella prova scritta il punteggio di 23,625, è stato nella graduatoria di scorrimento, pubblicata in data 27/6/2024, pure impugnata, è stato attribuito il punteggio di 27,525, comunque errato tenuto conto che la stessa ha altresì conseguito punti 3 per il possesso, regolarmente dichiarato in sede di domanda di partecipazione, per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e punti 1,40 per il possesso, regolarmente dichiarato in sede di domanda di partecipazione, della laurea

in giurisprudenza con punti 101/110, con la conseguenza che il punteggio avrebbe comunque essere quello di 28,025.

Con il primo motivo di ricorso si è lamentata la violazione ed errata applicazione dell'art. 6 del bando di concorso e dell'art. 14 del d.l. 80/2021, come convertito con la l. 113/2021 nonché l'eccesso di potere per violazione della *lex specialis*, oltre alla violazione dei principi di non aggravio del procedimento di ragionevolezza e proporzionalità posto che il bando prevedeva, l'attribuzione per il voto di laurea conseguito in 101/110 di punti 1,40, per il diploma di specializzazione conseguito presso una Scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL) di punti di 1,50 nonché per l'abilitazione alla professione legale di punti 3; titoli tutti questi posseduti e dichiarati dalla ricorrente in sede di domanda, per un totale di 5,90 punti che, sommati al punteggio conseguito nella prova scritta - 23,625 - avrebbe dovuto determinare il punteggio finale di 29,525, anziché quello di 27,525 riportato nella graduatoria di scorrimento del 27/6/2024, pure impugnata. Tuttavia, nonostante l'esito positivo della prova scritta, in ragione del punteggio complessivo di punti 27,525 erroneamente calcolato dalla Commissione, la ricorrente non è stata utilmente inserita nella graduatoria di merito dei vincitori.

Con il secondo motivo di ricorso si è lamentata la violazione dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e la violazione del principio del soccorso istruttorio, quale istituto di carattere generale del procedimento amministrativo che, anche nel settore dei pubblici concorsi, mira non solo a soddisfare l'esigenza di consentire la massima partecipazione alla selezione ma anche a rappresentare un dovere per l'Amministrazione per non consentire che errori formali (emendabili mediante la collaborazione dell'Amministrazione) possano pregiudicare l'interesse pubblico alla selezione dei candidati migliori; così nel rispetto del disposto dell'art. 97 della Costituzione e del principio di buon andamento, efficienza ed efficacia della pa., posto che nei concorsi pubblici il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile pena la violazione del principio di autoresponsabilità dei candidati e di *par condicio* mentre laddove, come nel caso di specie, il candidato abbia allegato i titoli da valutare, seppure in una sezione diversa del *format* della domanda, la PA avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, sussistendone i presupposti come nel caso di specie, non costituendo una facoltà discrezionale ma un dovere dell'Amministrazione.

Con il terzo motivo di ricorso si è infine lamentata la contraddittorietà, l'ingiustizia manifesta e l'illogicità dell'agire della Commissione nell'attribuzione del punteggio di 27,525 giacché, pur eliminando (erroneamente per quanto dedotto in ricorso e, sinteticamente, sopra) ognuno dei punti corrispondenti a ciascun titolo, non si perviene ad un punteggio complessivo per i titoli a 3,9 e dunque al punteggio complessivamente attribuito (27,525), sommando quello della prova scritta (23,625).

Senza dubbio sulla base dei titoli posseduti la ricorrente avrebbe avuto diritto (ai sensi dell'art. 6 del bando) a punti 5,9, pari a punti 1,40 per il diploma di laurea magistrale in giurisprudenza con un punteggio pari a 101/110, punti 3 per l'abilitazione alla professione di avvocato e punti 1,50 per il diploma in SPPL con punteggio finale complessivo di 29,525 e conseguente utile collocazione in graduatoria tra i soggetti vincitori del concorso e relativo obbligo di assunzione in servizio; diversamente, la stessa è stata illegittimamente esclusa dal novero dei vincitori per il Distretto di Corte d'Appello di Bologna.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- graduatoria di merito e dei vincitori adottata dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicata in data 14/6/2024 relativamente al 'Concorso pubblico del Ministero della Giustizia per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area Funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia', inerente il Codice BO - distretto di Corte di Appello di Bologna n. 196, nella parte in cui non include la ricorrente per erronea o omessa valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti a quella data;
- provvedimento - prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586:ID del Ministero della Giustizia del 17/6/2024 pubblicato sul sito del Ministero di Giustizia con il quale è stata disposta l'assunzione, fino al 30/6/2026, di n. 3840 candidati dichiarati vincitori nei diversi distretti/codici di concorso, con particolare riferimento al 'codice BO - Distretto della Corte d'Appello di Bologna n. 196 unità' nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;
- provvedimento - prot. m_dg.DOG. 27/06/2024.0011397.ID del Ministero della Giustizia del 27/6/2024 pubblicato sul sito del Ministero di Giustizia con il quale è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso al fine di coprire i posti ancora disponibili e la conseguente assunzione a tempo pieno fino al 30/6/2026, degli ulteriori candidati dichiarati vincitori, con particolare riferimento al Codice BO - Distretto della Corte d'Appello

di Bologna n. 196 unità nella parte in cui è indicato un errato posizionamento della ricorrente nella graduatoria;

- ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quali il bando di Concorso pubblico del Ministero della Giustizia per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area Funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, laddove fosse stato interpretato in senso lesivo per la ricorrente, o anche non conosciuto, che incida sui diritti e interessi della ricorrente, quali i verbali della Commissione RIPAM, i verbali della Commissione esaminatrice; gli atti di valutazione dei titoli e della attribuzione dei punteggi nella parte in cui attribuiscono un errato punteggio alla ricorrente; gli atti di convocazione delle sedi ed i conseguenti contratti di lavoro stipulati relativamente al Codice BO - Distretto della Corte d'Appello di Bologna n. 196 unità ogni altro atto connesso anche allo stato non conosciuto.

Tutto ciò premesso, in ottemperanza alle disposizioni del Giudice, si riporta di seguito la versione integrale del ricorso introduttivo.

"ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEDE DI

ROMA

RICORSO

Promosso dall'Avv. Franco Maria, nata a Catanzaro (CZ) il giorno 20.09.1984, (cod. fisc. (FRNMRA84P60C352S), residente a Milano, Via Giulio e Corrado Venini n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura stesa in calce al presente atto, dall'Avv. Marcella Buscaglia (cod. fisc. BSCMCL71D65A662R) casella PEC: marcella.buscaglia@ordineavvmodena.it con domicilio digitale: marcella.buscaglia@ordineavvmodena.it

contro

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (CF 802244030587) con domicilio in Roma, Via de' Portoghesi n. 12;

- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *in persona del Ministro p.t, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (CF 802244030587) con domicilio in Roma, Via de' Portoghesi n. 12;*
- COMMISSIONE *per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), in persona del legale rappresentante p.t con sede in 00137 Roma, Viale Marx n. 15, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato (CF 802244030587) con domicilio in Rona, Via de' Portoghesi n. 12*
- Associazione FORMEZ PA - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammmodernamento delle P.A (C.F. 80048080636), *in persona del legale rappresentante p.t. con sede in 00137 Roma, Viale Marx n. 15, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato (CF 802244030587) con domicilio in Rona, Via de' Portoghesi n. 12*

e nei confronti di

- Dott. PUGLIESE PIERFRANCESCO (pugliesfrancesco@interfreepec.it)
- Dott.ssa GALLO TERRY *all'indirizzo (terry.gallo@ordineavvocatibopec.it)*
- Dott.ssa CAPRIARI ARIANNA (arianna.caprari@ordineavvmodena.it)

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- *della graduatoria di merito e dei vincitori adottata dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicata in data 14/6/2024 relativamente al 'Concorso pubblico del Ministero della Giustizia per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area Funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia', inerente il Codice BO - distretto di Corte di Appello di Bologna n. 196, nella parte in cui non include la ricorrente per erronea o omessa valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti a quella data (doc. 9);*
- *del provvedimento - prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586:ID del Ministero della Giustizia del 17/6/2024 pubblicato sul sito del Ministero di Giustizia con il quale è stata disposta l'assunzione, fino al 30/6/2026, di n. 3840 candidati dichiarati vincitori nei diversi distretti/codici di concorso, con particolare riferimento al 'codice BO - Distretto della Corte d'Appello di Bologna n. 196 unità' nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;*
- *del provvedimento - prot. m_dg.DOG. 27/06/2024.0011397.ID del Ministero della Giustizia del 27/6/2024 pubblicato sul sito del Ministero di Giustizia con il quale è stato disposto lo scorrimento*

delle graduatorie del concorso al fine di coprire i posti ancora disponibili e la conseguente assunzione a tempo pieno fino al 30/6/2026, degli ulteriori candidati dichiarati vincitori, con particolare riferimento al Codice BO – Distretto della Corte d'Appello di Bologna n. 196 unità nella parte in cui è indicato un errato posizionamento della ricorrente nella graduatoria per errata o omessa valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti a quella data, e della relativa graduatoria, e da cui si evince che all'Avv. Franco Maria è stato attribuito un punteggio pari a punti 27,525 con posizione n. 230(doc. 14);

- e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quali il bando di Concorso pubblico del Ministero della Giustizia per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area Funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, laddove fosse stato interpretato in senso lesivo per la ricorrente, o anche non conosciuti, che incidano sui diritti e interessi della ricorrente, quali i verbali della Commissione RIPAM, i verbali della Commissione esaminatrice; gli atti di valutazione dei titoli e della attribuzione dei punteggi nella parte in cui attribuiscono un errato punteggio alla ricorrente; gli atti di convocazione delle sedi ed i conseguenti contratti di lavoro stipulati relativamente al Codice BO -*
- Distretto della Corte d'Appello di Bologna n. 196 unità ogni altro atto connesso anche allo stato non conosciuto.*

per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'assegnazione del maggiore punteggio (+ 2) sui titoli posseduti, e correttamente indicati in sede ed al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e conseguente corretto utile inserimento in graduatoria

e per la condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in epigrafe indicate, ognuno per quanto di propria competenza, ad assegnare alla ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto nella valutazione dei titoli, con conseguente corretto posizionamento in graduatoria, adottando a tal fine ogni e più opportuno provvedimento idoneo a tutelare i diritti della ricorrente.

FATTO

1. In data 5/4/2024 veniva pubblicato sul portale 'inPA' (<https://www.inpa.gov.it>) e sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia (<https://giustizia.it>) il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale avente ad oggetto: "Il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia", presso il distretto della Corte di Cassazione e i distretti delle diverse Corti di Appello e relativi codici di concorso (doc. 1) al fine di reperire un secondo nuovo contingente di addetti all'Ufficio per il processo, in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), tramite contratti a termine non rinnovabili della durata massima di tre anni.

2. Più specificamente di seguito si indicano i posti, distribuiti su base distrettuale in diverse Corti di Appello in tutta Italia (escluse Trento e Bolzano) ed in particolare, oltre alle 95 unità previste presso la Corte di Cassazione, divisi tra i seguenti distretti di Corte di Appello:

Ancona:	51	unità
Bari:	121	unità
<u>Bologna:</u>	<u>196</u>	<u>unità</u>
Brescia:	139	unità
Cagliari:	127	unità
Caltanissetta:	38	unità
Campobasso:	21	unità
Catania:	120	unità
Catanzaro:	150	unità
Firenze:	205	unità
Genova:	146	unità
L'Aquila:	88	unità
Lecce:	92	unità
Messina:	41	unità
Milano:	347	unità
Napoli:	460	unità
Palermo:	157	unità
Perugia:	47	unità
Potenza:	58	unità

Reggio	Calabria:	91	unità
Roma:	494		unità
Salerno:	93		unità
Torino:	260		unità
Trieste:	106		unità

Venezia: 203 unità 5.

3. Per quanto di interesse nel presente ricorso, con riferimento alla Corte di Appello di Bologna (Codice BO), venivano dunque messi a bando sono n. 196 posti, di cui n. 12 riservati ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati.

4. Il concorso, organizzato appunto su base distrettuale, veniva espletato dalla Commissione Interministeriale RIPAM, avvalendosi anche dell'Associazione Formez PA, attraverso una procedura articolata, ai sensi dell'art. 3 del bando, in due fasi:

a) fase della valutazione dei titoli, come prevista dal successivo art. 7 (per cui veniva previsto un massimo di 15 punti) e finalizzata alla ammissione alla prova scritta di un numero di candidati per ciascun distretto (indicati al precedente art. 1 comma 1) pari a sessanta volte il numero dei relativi posti messi a concorso, ai sensi del successivo art. 6 e con previsione quanto ai titoli (ex art. 7), per quel che rileva nel presente ricorso, dei seguenti punteggi:

- sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso):

..... - 101, punti 1,40.....

(raddoppiati se conseguito entro i 7 anni precedenti rispetto alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso).

Ed ancora:

- diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL o Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica): punti 1,50;

- punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato.

b) fase della prova scritta, decentrata, svolta esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali (secondo la disciplina prevista dal citato art. 7 e riservata ad un numero massimo di candidati pari a sessanta volte il numero dei posti messi a concorso in ciascun distretto oltre eventuali ex aequo, come risultante all'esito della fase a), con previsione di un punteggio massimo attribuibile di 30 punti e superamento della stessa al raggiungimento di un punteggio minimo di 21/30.

4. Il successivo art. 8 disponeva, altresì, che la Commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso 'redige la relativa graduatoria definitiva di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta, tenuto conto dei titoli di riserva, anche relativi alle quote per i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titolo equipollenti o equiparati o dei titoli di preferenza di cui all'art. 9'; detta graduatoria successivamente validata dalla Commissione RIPAM e trasmessa al Ministero della Giustizia, veniva poi pubblicata.

3. L'odierna ricorrente, potendosi optare in fase di domanda per una sola sede distrettuale (ad eccezione di Trento e Bolzano), in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza presentava, in data 9/4/2024, domanda di partecipazione al concorso con riferimento alla Corte di Appello di Bologna /codice EDNKZ6P36F) – doc. 10.

1. L'Avv. Franco riceveva poi lettera di convocazione (doc. 2) a sostenere la prova scritta per il giorno 5/6/2024 presso la sede in Chieti, Via Erasmo Piaggio n. 35 – (Dromedian Live Campus), a cui effettivamente la stessa partecipava (doc. 3).
2. In data 27/6/2024 la ricorrente riceveva una e-mail dall'indirizzo dell'Ufficio del Processo (doc. 12) contenente la convocazione, per il 28/6/2024, in quanto risultante idonea (non vincitrice) nella graduatoria di primo scorrimento. Il punteggio indicato risultava attribuito erroneamente (cfr. infra) pertanto la ricorrente inviava immediatamente pec all'ufficio (doc. 4) con cui comunicava che, a seguito di gravi problemi di salute, compiutamente documentati, sarebbe stata impedita a presenziare nella sede di convocazione per procedere alla firma ed alla accettazione del posto, delegando specificamente a tali attività l'Avv. Flavia Cesari, del Foro di Bologna, la quale, per conto della ricorrente, procedeva all'accettazione dell'incarico, rifiutando l'assegnazione a sedi esterne al distretto di Bologna al fine di rimanere nella graduatoria interna al distretto della Corte d'Appello di Bologna.
3. La graduatoria di merito inviata alla ricorrente (del 14/6/2024) la indicava tra gli idonei. La ricorrente riportava in graduatoria il punteggio di punti 27,525, con attribuzione, all'esito della prova scritta, di 23,625 che invece avrebbe dovuto essere di 29,5, dovendosi aggiungere al punteggio per la prova scritta così raggiunto:
 - per il Titolo: laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita in data 30.3.2011 presso l'Università degli Studi di Ferrara con la votazione di 101/110 – punteggio **1,40**
 - per il Titolo: diploma conseguito presso la Scuola di specializzazione per le professioni forensi (SPPL) – Università degli studi di Catanzaro Magna Graecia

avente durata biennale – 10/9/2014 – 30/6/2016 – inserito in sede di domanda di partecipazione nella sezione ‘corsi, convegni e congressi’, non essendo stato possibile l’inserimento nella sezione ‘titoli’ stante l’assenza di votazione finale all’atto del conseguimento del diploma – punteggio 1,50;

- per il titolo: abilitazione alla professione di Avvocato, risultando la ricorrente iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Milano (n. 2020001883) – punteggio 3.

La somma algebrica dei punteggi così come attribuiti è: $23,625 + 1,40 + 1,50 + 3 = 29,525$.

4. A fronte della non corretta attribuzione del punteggio la ricorrente a questo punto inviava, agli indirizzi pec e di posta elettronica ordinari riportati nel portale *inda.gov*, richiesta di correzione formale dell’errore di calcolo del proprio punteggio nelle graduatorie relative al concorso, specificamente in data 1/7/2024 (doc. 5), in data 2/7/2024 (doc. 6), nonché in data 8/7/2024 (doc. 7) – docc. 5, 6 e 7. Senza aver ricevuto mai riscontro alcuno.
5. Peraltro in data 8/7/2024 la Commissione ritirava la graduatoria di vincitori (tra gli altri) anche del distretto della Corte d’appello di Bologna, proprio al fine di procedere al ricalcolo di alcuni punteggi che risultavano essere stati attribuiti erroneamente; cionondimeno la graduatoria veniva ripubblicata il 26/8/2024, riportando a modifica della precedente l’esclusione di un solo vincitore (doc. 9).
6. A fronte di quanto sopra narrato emerge come la ricorrente sia stata inserita in graduatoria tra gli idonei ma le sia stata erroneamente attribuita la posizione n. 230 con un punteggio complessivo pari a **punti 27,525**, di cui punti 23,625 per la prova scritta e punti 3,9 per i titoli posseduti (doc. 8).

Il punteggio assegnato alla ricorrente invero è errato; ove la P.A. avesse correttamente attribuito il punteggio spettantele l’Avv. Franco avrebbe ottenuto un punteggio superiore a quello assegnato (29,525), conseguendo un miglior posizionamento nella graduatoria di merito e collocandosi non solo in una posizione assai migliore anche ai fini dello scorrimento, ma, a quanto consta, addirittura tra gli idonei vincitori della procedura.

A fronte di quanto sopra e non avendo ricevuto alcun riscontro alla richiesta di correzione in via di autotutela, la ricorrente è costretta ad impugnare le risultanze e gli atti concorso così come in epigrafe individuati per le seguenti ragioni di diritto

DIRITTO

I) *Sulla mancata attribuzione di n. 2 punti su titoli dichiarati e posseduti dalla ricorrente.*

VIOLAZIONE ED ERRATA DELL’ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO.

VIOLAZIONE DELL'ART. 14 DEL D.L. 80/2021, COME CONVERTITO CON

LA L. 113/2021.

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. ILLOGICITÀ.
IRRAGIONEVOLEZZA. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI NON AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ.

Come già evidenziato in punto di fatto, l'Avv. Franco è stata privata di n. 2 (due) punti a causa della errata, omessa o non corretta valutazione dei titoli dichiarati in sede di domanda di partecipazione al concorso, e di cui è in possesso sin da quel momento.

Al riguardo, come già riportato l'art. 6 del bando prevedeva, per quanto riguarda i titoli dichiarati e posseduti dalla ricorrente, l'attribuzione "... a) per il voto di laurea conseguito in 101/110 di un punteggio di 1,40; ed ancora sub. b) per il diploma di specializzazione conseguito presso una scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL) un punteggio di 1,50; ed infine per l'abilitazione alla professione legale un punteggio di punti 3.

Questi sono i titoli posseduti e dichiarati dalla ricorrente in sede di domanda ed il totale è 5,90 punti. Sommati al punteggio conseguito nella prova scritta - 23.625 - il punteggio finale avrebbe dovuto essere di 29,525. Diversamente a quanto riportato nella graduatoria di scorrimento impugnata (doc. 14) del 27/6/2024 all'Avv. Franco è stato attribuito un punteggio di 27,525.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente l'illegittimità dei provvedimenti oggi impugnati nella parte in cui all'odierna ricorrente non sono stati assegnati i 2 punti previsti, pur essendo la stessa in possesso dei requisiti dichiarati, laurea magistrale (3+2) in giurisprudenza con voto 101/110, iscrizione all'albo degli Avvocati, diploma in SSPL.

Come accennato in punto di fatto, in esito alla prova scritta, alla ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a punti 23,625 e, dunque, sufficiente per il superamento della stessa (ai sensi dell'art. 7 del bando, infatti, "La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30").

Tuttavia, nonostante l'esito positivo della prova, in ragione di un punteggio complessivo pari a punti 27,525 stante l'erroneità di calcolo dei punteggi pure attribuiti dalla commissione, la ricorrente non è stata utilmente inserita nella graduatoria di merito dei vincitori.

Ebbene non si possono ravvisare profili di discrezionalità in tal caso in capo alla Commissione - posto che trattasi di un evidente errore di calcolo - la cui correzione è stata peraltro più volte richiesta in sede di autotutela dalla ricorrente senza alcun riscontro da parte dell'Amministrazione.

Ciò che ha costretto inevitabilmente l'Avv. Franco all'odierno ricorso volto alla corretta attribuzione del punteggio ed alla revisione della graduatoria previo inserimento della ricorrente nella giusta posizione.

II) VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA PA.

Come noto l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina l'istituto del soccorso istruttorio, quale istituto generale del procedimento amministrativo, per cui il responsabile del procedimento ...b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali'. Trattasi di un potere di soccorso che costituisce istituto di carattere generale del procedimento amministrativo, e che, anche nel settore dei pubblici concorsi, mira, da un lato, a soddisfare l'esigenza di consentire la massima partecipazione alla selezione, e dall'altro a rappresentare un dovere per l'Amministrazione per non consentire che errori formali (emendabili mediante la collaborazione dell'Amministrazione) possano pregiudicare l'interesse pubblico alla selezione dei candidati migliori. Ciò a diretta tutela del principio di buon andamento, efficacia ed efficienza dell'agire della PA.

Del resto, come confermato da questo Ecc.mo TAR Tar Lazio, sez. II, sentenza 21 agosto 2024, n. 15901 nei concorsi pubblici il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio.

Ciò che non riguarda tuttavia il caso di specie dove la ricorrente ha dichiarato la sussistenza dei titoli – laurea magistrale, abilitazione forense, diploma di specializzazione alla scuola di professione legale – che effettivamente possiede come dimostra la documentazione che si allega – e che la stessa amministrazione, in caso di dubbio, avrebbe dovuto e potuto acquisire, trattandosi di requisiti il cui possesso sono stati dichiarati dall'Avv. Franco in sede di domanda (e che la PA avrebbe potuto anche verificare).

Infatti, se è vero che nelle procedure concorsuali il soccorso istruttorio non può sopprimere a errori commessi nella presentazione della documentazione, specie ove non agevolmente riconoscibili, pena

la violazione del principio di autoresponsabilità dei candidati e di par condicio (ex plurimis T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 14 ottobre 2020, n. 1600), è anche vero, che il soccorso istruttorio è ammesso (come nel caso in esame) se l'esito di una procedura concorsuale viene alterata da meri errori formali facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione, così come confermato da TAR Emilia Romagna, sez. II, n. 416 del 17/05/2022.

A ciò consegue che se il candidato ha allegato i titoli da valutare, come nel caso dell'Avv. Franco, la PA deve attivare il soccorso istruttorio, nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Qualora la Commissione avesse rilevato un'irregolarità nella dichiarazione dei titoli da parte dell'Avv. Franco, anche se non si vede dove, senz'altro avrebbe dovuto essere attivato il soccorso istruttorio che nei concorsi pubblici, sussistendone i presupposti come nel caso di specie, non costituisce una facoltà discrezionale ma un dovere dell'Amministrazione; sul punto utile è il richiamo alla pronuncia con cui il Consiglio di Stato, sezione V, n. 9387/2023, in un caso di erronea indicazione di servizio prestato in altra amministrazione in una diversa sezione della domanda, ha precisato che il soccorso istruttorio deve essere attivato qualora dalla documentazione presentata dal candidato, residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza. Laddove, pertanto, il candidato abbia adempiuto al proprio onere di diligenza nella compilazione del modulo di domanda, in conformità con il principio dell'autoresponsabilità, ma sia incorso in un'inesattezza o in un errore materiale di compilazione, la regolarizzazione risponde ad una basilare regola della correttezza nei contatti sociali. "Atteso che l'errore commesso dalla ricorrente nella presentazione della domanda appare sanabile mediante il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della Legge 241/1990, avendo ella pienamente comprovato il possesso del requisito richiesto per l'ammissione alla selezione di che trattasi".

Da ciò la piena fondatezza della censura sollevata.

III) ILLEGITTIMITA' PER ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA CONTRADDITTORIETA' e INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLOGICITA'.

A tutto concedere poi, posto che la ricorrente, non ha avuto riscontro alcuno alle richieste di correzione formulate, pur nello sforzo di ricostruire le ragioni del punteggio così come attribuire, non se ne ravvisa la logicità.

I punti attribuiti dall'art. 6 del bando di concorso ai titoli dichiarati (e posseduti) dalla ricorrente sono, per quanto riguarda i titoli dichiarati e posseduti dalla ricorrente:

- 1,40: per il voto di laurea conseguito in 101/110;
- 1,50: diploma di specializzazione conseguito presso una scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL);
- 3. per l'abilitazione alla professione legale

Nessun differenziale, nessuna discrezionalità, ragione per cui non si comprende come sia stato calcolato il punteggio: pur eliminando (erroneamente) ognuno dei punti corrispondenti a ciascun titolo, non si perviene ad un punteggio complessivo per i titoli a 3,9 e dunque al punteggio complessivamente attribuito (27,525), sommando quello della prova scritta (23,625).

Appare più verosimilmente un semplice errore di trascrizione/battitura che, in quanto tale, se non corretto in via di autotutela, merita di esserlo in questa sede.

Sulla base dei titoli posseduti, l'Avv. Franco avrebbe diritto (ai sensi dell'art. 6 del bando) a punti 5,9, così articolati:

- Punti 1,40 per il diploma di laurea magistrale in giurisprudenza, conseguita con un punteggio pari a 101/110;
- Punti 3 per l'abilitazione alla professione di avvocato;
- Punti 1,50 per il diploma in SPPL

e la stessa risulterebbe utilmente collocata in graduatoria tra i soggetti vincitori del concorso con conseguente obbligo di assunzione in servizio.

Sul danno grave e irreparabile

Per quanto sopra dedotto sussiste pienamente il fumus boni iuris, mentre è altrettanto evidente che ricorrono anche evidenti profili di periculum in mora cui l'odierna ricorrente sarebbe esposta nella (non temuta) ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare.

Nelle more del giudizio di merito, infatti, l'Avv. Franco si vedrebbe preclusa la possibilità di potere prestare servizio quale dipendente "dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo" inquadrata "tra il personale del Ministero della Giustizia".

Non appare, peraltro, superfluo rilevare come il concorso per cui è controversia è finalizzato all'instaurazione di un "rapporto di lavoro a tempo determinato... mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno con termine al 30 giugno 2026" (art. 11 comma 3 del bando) e che nel caso di mancato accoglimento della domanda cautelare, la sentenza di merito rischierebbe di vanificare gli effetti del presente ricorso.

Ciò che è supportato anche dal fatto che il dl n. 19 del 2024 ha previsto che il Ministero della Giustizia possa concedere l'autorizzazione a stabilizzare nei propri ruoli gli addetti all'Ufficio per il processo,

purché abbiano lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultino in servizio alla data di scadenza del Pnrr del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti.

La possibilità, che si tradurrebbe in una elevata probabilità, di essere confermati a tempo indeterminato, almeno parzialmente, dopo il termine del loro incarico iniziale dimostra pertanto la sussistenza di un concreto pericolo di danno, nelle more dei tempi del giudizio, la cui ritardata conclusione potrebbe, da un lato vanificare gli effetti della stessa, e, dall'altro causare un danno grave in termini economici e di perdita di occasione lavorativa, tenuto conto che terminare l'incarico di Addetto all'Ufficio per il Processo comporta anche per la ricorrente numerosi vantaggi, quali: il titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario; alla professione di Notaio e – costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria, oltre a essere motivo per l'attribuzione di punteggio aggiuntivo nei concorsi pubblici.

Si insiste pertanto per la concessione della sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, richiamandosi a tal fine l'ordinanza n. 3863/2024 resa nel NRG 8486/2024 della sezione IV ter di codesto Ecc.mo Tribunale in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente ricorso.

In subordine ed in ogni caso, sussistono, a parere di questa difesa, i presupposti affinché Codesto Ecc.mo TAR possa – in sede cautelare – quantomeno ordinare alla P.A. il riesame dell'atto impugnato o disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 del CPA.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 CPA, in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Per quanto sopra esposto

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R.

- 1) *in sede cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati e adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso (eventualmente fissando, ai sensi dell'art. 55 comma 10, la data della discussione del ricorso nel*

merito ai fini di una sollecita definizione del giudizio oppure ordinando alla P.A. il riesame della vicenda)

ovvero

2) in accoglimento del presente ricorso, definire il giudizio con sentenza succintamente motivata già in sede cautelare.

3) Nel merito, comunque, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, in ogni sua fase.

Ove ritenuto necessario ai fini del decidere, autorizzare la notifica del ricorso per pubblici proclami, a tutti i soggetti interessati con le modalità (telematiche) ritenute più idonee.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Con salvezza di ogni altro diritto.

Si depositano.

1. *Copia bando di concorso RIPAM del 5/4/2024*
2. *Copia lettera convocazione alla prova scritta*
3. *Copia attestato di partecipazione alla prova scritta*
4. *Lettera via pec dell'Avv. Franco del 27/6/2024*
5. *Istanza di correzione via pec dell'Avv. Franco del 1/7/2024*
6. *Istanza di correzione via pec dell'Avv. Franco del 2/7/2024*
7. *Istanza di correzione via pec dell'Avv. Franco dell'8/7/2024*
8. *Graduatoria idonei vincitori del 14/6/2024 – distretto di Corte di appello di Bologna – rettificata - **documento impugnato***
9. *Graduatoria rettificata idonei vincitori pubblicata in data 26/8/2024 – distretto di Corte di appello di Bologna – **documento impugnato***
10. *Copia domanda di partecipazione al concorso*
11. *Diploma specialista in professioni legali.*
12. *Copia convocazione della ricorrente del 27/6/2024 per la scelta della sede Bologna, 12/9/2024*
13. *Copia prova scritta*
14. *Copia graduatoria idonei non vincitori - **documento impugnato***

(Avv. Marcella Buscaglia)"

AVVISA ALTRESI'

Il TAR Lazio - Roma sez. IV *ter* con l'ordinanza n. 4550/2024, pubblicata in data 10 ottobre 2024, ha *"ritenuto, pertanto, in accoglimento di puntuale istanza di parte, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:*

a. – pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. *l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
2. *il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intitate;*
3. *gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;*
4. *l'indicazione dei controinteressati;*
5. *l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
6. *l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con l' stesso è stata autorizzata la notifica a mezzo pubblici proclami;*
7. *il testo integrale del ricorso;*

b. – In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio di Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale -previa consegna da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1. *– che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*
2. *– che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3. – non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4. – dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza, e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai suindicati avvisi reperibile in un’apposita sezione denominata “atti di notifica”;

in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5. – dovrà, inoltre, curare che sull’home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.”

Pertanto, nel rispetto delle indicazioni fornite, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si allega al presente avviso l’ordinanza n. 4550/2024, pubblicata in data 10 ottobre 2024, resa dal TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IV *ter*, nell’ambito del giudizio NRG 9569/2024, nonché copia del ricorso.

L’Amministrazione dovrà, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IV *ter*, nel giudizio NRG 9569/2024 con la suddetta ordinanza:

a) Pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2. – che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Il TAR ha altresì prescritto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

- 3. - non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- 4. - dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza, e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai suindicati avvisi reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica"; *in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*
- 5. - dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza."

Si chiede, infine, di rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito, entro 10 giorni da tale avviso, all'indirizzo pec: marcella.buscaglia@ordineavvmodena.it nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione denominata "Atti di notifica".

Vignola - Roma, 22 ottobre 2024

(Avv. Marcella Buscaglia)